

***Causa Cassone c. Italia – Prima sezione – sentenza 10 luglio 2025 (ricorso n. 7781/09)***

**Diritto a un equo processo – Udienza pubblica - Misure di prevenzione - Celebrazione in camera di consiglio – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.**

**Viola il diritto a un processo equo la celebrazione dell’udienza sull’irrogazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale (oggi art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) e della confisca (art. 24 del medesimo decreto legislativo n. 159) in camera di consiglio anziché in pubblica udienza.**

***Fatto e diritto.*** Erano state disposte sia la sorveglianza speciale sia la confisca dei beni a carico di Rocco Cassone, condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed estorsione.

Le udienze sia in primo grado sia in appello si erano svolte in camera di consiglio. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile.

Sul ricorso, basato sulla violazione dell’art. 6 CEDU, la Rappresentanza italiana aveva avanzato l’eccezione che il Cassone non aveva mai chiesto l’udienza pubblica e, pertanto, non potevano dirsi esaurite le vie interne (v. n. 7 della sentenza).

Diversamente dai precedenti *Bongiorno e altri c. Italia* e *Leone c. Italia* del 2010 (v. *Quaderno* n. 7 (2010), pag. 78), la Corte EDU ritiene che l’elemento della previa richiesta di pubblica udienza in questo caso sia irrilevante, poiché i fatti risalgono a prima della sentenza n. 93 del 2010 e constata la violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, conformemente all’indirizzo inaugurato con la sentenza *Bocellari e Rizza c. Italia* del 2007 (ricorso n. 399/02).